[Tar Lazio, sez. I quater, dec., 27 maggio 2020, n. 4097 – Pres. Mezzacapo](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202003805&nomeFile=202004097_06.html&subDir=Provvedimenti)

Pubblicato il 27/05/2020

N. 04097/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03805/2020 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3805 del 2020, proposto da   
Innoliving S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario Straordinario Attuazione e Coordinamento Misure di Contenimento e Contrasto All'Emergenza Covid 19, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari monocratiche e collegiali

dell'Ordinanza n. 11/2020 emessa dal Commissario Straordinario in data 26 aprile 2020, pubblicata in GU Serie Generale n. 108 del 27/04/2020, nonché del relativo allegato, con la quale è stato imposto il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali (standard UNI EN 14683), non superiore ad euro 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni ulteriore atto, provvedimento, accordo o protocollo, di estremi e contenuti ignoti, prodromico, connesso e consequenziale al precedente, ove sia stato introdotta e disciplinata la questione del prezzo massimo delle mascherine chirurgiche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che non sussistono le condizioni per la concessione della chiesta misura cautelare monocratica, invero invocata senza la specifica allegazione nell’ambito della proposta domanda cautelare delle ragioni della estrema gravità e urgenza che ne dovrebbero consigliare l’adozione, in ogni caso ritenute non sussistenti avuto riguardo alla natura della pretesa dedotta e al rilievo, nella necessaria comparazione dei più interessi pubblici e privati coinvolti, da annettersi all’esigenza di calmieramento del prezzo di un bene utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, quali appunto le cd. mascherine “chirurgiche”

P.Q.M.

Respinge l’istanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Presidente |
|  | Salvatore Mezzacapo |

IL SEGRETARIO